DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dal Belgio

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(93/76/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della suddetta decisione, gli Stati membri devono presentare un piano per determinare il tasso d'infezione in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS) sul loro territorio ;

considerando che, con lettera del 27 maggio 1992, il Belgio ha notificato alla Commissione il proprio piano ;

considerando che, previo esame, detto piano si è rivelato conforme alla decisione 90/495/CEE, in particolare all'articolo 3 ;

considerando che, conseguentemente, sussistono le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità previste all'articolo 7 della decisione 90/495/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È approvato il piano, presentato dal Belgio, inteso a determinare il tasso d'infezione in materia di IHN e VHS sul suo territorio.

Articolo 2

A decorrere dal 1° ottobre 1992, la Spagna applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare esecuzione al piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità al piano presentato dal Belgio è fissata al 50 % delle spese di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della decisione 90/495/CEE.

Articolo 4

La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa su presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

Il Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37.